

**DISCIPLINA DELLE ASSENZE
(art. 14, comma 7 del DPR 122/2009)**

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il D.Lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

VISTO il D.L. 137/2008 convertito, con modificazioni, nella L. 169/2008 che agli artt. 1, 2, 3 ha dettato norme in materia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni prevedendo altresì l’emanazione di apposito regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti

VISTO il D.Lgs. 76/2005 recante norme sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

VISTO il DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007 – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

VISTO il D.M. 139/2007 – regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione

VISTO il DPR 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO il DPR 122 del 2009 recante norme di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

VISTA la C.M. 20 del 4/03/2011 che ha per oggetto la validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado

VISTO il DPR 15 marzo 2010 n. 88- regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici

VISTO il D.M. del 11/09/2014- Introduzione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, nella legge 8 novembre 2013, n. 128, dell’ora di «Geografia generale ed economica» nei piani di studio degli indirizzi del settore tecnologico degli istituti tecnici

Delibera quanto segue

Art. 1 - Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2 - Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato al fine di consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Il limite minimo di frequenza inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Art. 3 - Per la determinazione del limite minimo di presenza, come base di riferimento è considerato il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Tale orario curriculare è considerato obbligatorio. Nel caso di riduzione dell’unità oraria delle lezioni deliberata dal Consiglio di Istituto per causa di forza maggiore e, quindi, senza obbligo di recupero, ai fini del computo del limite minimo di ore di presenza per la validità dell’anno scolastico, l’unità oraria ridotta è equiparata ad una ora intera.

Art. 4 – Per la determinazione dell’orario annuale obbligatorio personalizzato sulla cui base calcolare il limite minimo di frequenza per la valutabilità del percorso formativo di ciascuno studente si considerano, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe

Art. 5 – Sulla base dell’ordinamento vigente per ciascun indirizzo di studio presente nella scuola, si definisce nella tabella n.1 il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, il limite minimo di frequenza, il limite massimo di assenze.

Art. 6 – Ai fini della determinazione dell’orario obbligatorio personalizzato, per gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’IRC e non hanno optato per attività alternative, avendolo manifestato espressamente all’atto dell’iscrizione, il monte ore annuo di riferimento è calcolato escludendo dalla base di calcolo le ore di IRC.

Art. 7 – Per gli studenti diversamente abili, ai fini della determinazione dell’orario obbligatorio personalizzato si assumerà come base di calcolo l’orario settimanale definito nei rispettivi PEI.

Tabella n.1

a.	b.	c.	d.	e.
	Monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso	Limite minimo di frequenza per la validità dell’ anno scolastico	Limite massimo di assenze per la validità dell’ anno Scolastico	Limite minimo di frequenza/limite massimo di assenze per i non avvalentisi IRC/Att. Alternativa
1° anno per tutti gli indirizzi del settore economico e tecnologico	1056	792	264	767/256
2° anno tutti gli indirizzi del settore economico	1056	792	264	767/256
2° anno per l’indirizzo settore tecnologico (costruzioni ambiente e territorio – agraria agroalimentare agroindustria)	1089	816	273	792/264
3°-4°-5° anno per tutti gli indirizzi del settore economico e tecnologico	1056	792	264	767/256
1° 2° 3° 4° anno indirizzo del settore tecnologico sperimentazione agraria 4+2	1155	866	289	833/256
1° 2° 3° 4° anno indirizzo del settore economico sperimentazione turismo 4+2	1155	866	289	833/256

Art. 8 – Sono computate come ore di assenza:

- a) entrate in ritardo
- b) uscite in anticipo

- c) assenze per malattia
- d) assenze per motivi familiari
- e) partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni astensione dalle assemblee d'Istituto
- f) mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad altre attività che si svolgono fuori dai locali scolastici rientranti nella progettazione didattico-educativa di classe o di istituto
- g) assenze per provvedimenti disciplinari superiori a 15 gg

Art. 9 – Non sono considerate tra le assenze:

- a) la partecipazione ad attività rientranti nella progettazione didattico-educativa di classe o di istituto anche se realizzate fuori dai locali scolastici (per es.: campionati studenteschi, progetti didattici, attività di orientamento, visite e viaggi di istruzione ecc.)
- b) la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro
- c) la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, gare ecc.
- d) i giorni di chiusura della scuola per cause di forza maggiore o per disposizione delle competenti autorità

Art. 10 – A ciascuna istituzione scolastica è riconosciuta la possibilità di individuare, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza per la valutabilità del percorso formativo di ciascuno studente.

Art. 11 – Ai fini dell'articolo precedente si considerano le seguenti deroghe al limite minimo di presenza per casi certi e documentati, non imputabili agli studenti interessati:

- a) assenze dovute a ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione indicante, se del caso, la durata del successivo periodo di convalescenza convalidato dal medico di base del SSN;
- b) assenze dovute a **gravi** motivi di salute certificati dal medico di base del SSN (o dallo specialista) attestante la gravità della patologia;
- c) assenze per donazioni di sangue, midollo osseo o altro organo certificati dal medico della struttura ospedaliera in cui è avvenuta la donazione;
- d) assenze per esami clinici **indifferibili** certificati dal medico di base del SSN o specialista assenze per terapie e/o cure programmate specie se conseguenti a interventi chirurgici o a patologie gravi o croniche certificati dal medico di base del SSN (o dallo specialista) assenze per perdita di un genitore, fratello/sorella fino a un massimo di 3 giorni;
- e) assenze per assistenza a genitore in situazione di handicap grave certificato ai sensi della legge 104/92, art. 33 comma 3. Tale deroga sarà concessa in presenza della certificazione che attesti che l'altro genitore non sia in grado di assistere il coniuge perché separato, defunto o in situazione di handicap grave ai sensi della L.104/92 e non vi siano altri parenti in grado di provvedere;
- f) assenze per testimonianza o comunque coinvolgimento in procedimenti giudiziari purché adeguatamente certificate;
- g) assenze per partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
- h) Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- i) gli ingressi posticipati o le uscite anticipate dovute a motivi di trasporto (per es., indisponibilità di corse compatibili con l'orario scolastico ecc.) purché preventivamente autorizzate dalla scuola;
- j) gli ingressi posticipati o le uscite anticipate dovute ad assenze dei docenti purché autorizzate dalla scuola;

- k) assenze per partecipazione a test di ammissione a facoltà universitarie, a concorsi pubblici/privati debitamente documentate o precedentemente autorizzate;
- l) assenze per *“ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”*.

Art. 12 – In tutte le ipotesi indicate nell’art. precedente lo studente deve impegnarsi a realizzare un percorso di recupero concordato con l’istituzione scolastica.

In ogni caso, è richiesto che **le assenze** complessivamente totalizzate, comprensive delle deroghe eventualmente concesse, **non pregiudichino**, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica delibera motivata.

Art. 13 - Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato come indicato nella tabella 1 comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

Art. 14 – La frequenza irregolare dalle lezioni, sebbene tale da non rientrare nelle casistiche di mancata validità dell’anno scolastico come definita in tab.1, sarà, in ogni caso, elemento essenziale per la valutazione del comportamento degli studenti.

In particolare, per gli studenti che avranno superato complessivamente nel corso dell’ a.s. il 50% delle ore di assenza, di cui alla *colonna d* della Tabella n. 1, previste per la validità dell’anno scolastico, con esclusione delle deroghe, il Consiglio di classe, ai fini della valutazione del comportamento, attribuirà nello scrutinio finale max 7 come voto di condotta, in assenza di provvedimenti disciplinari che possano comportare l’attribuzione di un voto inferiore.

Per gli studenti che avranno superato complessivamente nel corso del 1[^] quadrimestre il 25% delle ore di assenza, di cui alla *colonna d* della Tabella n. 1, previste per la validità dell’anno scolastico, con esclusione delle deroghe, il Consiglio di classe, ai fini della valutazione del comportamento, attribuirà nello scrutinio del 1[^] quadrimestre max 7 come voto di condotta, in assenza di provvedimenti disciplinari che possano comportare l’attribuzione di un voto inferiore.

Art. 15 - L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Secondo la periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, la scuola fornisce informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.